2. ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, etc.);
3. alle strutture mobili di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline d'attesa, cabine, opere artistiche, etc.);
4. alle strutture mobili di sostegno di pergolati, tendoni, voliere aperte, etc.
5. agli interventi su edifici esistenti per realizzare ascensori atti al superamento delle barriere architettoniche, per realizzare scale antincendio e/o di sicurezza, per coibentare pareti esterne (qualora l'intervento comporti un ispessimento delle murature inferiore a cm.10).
6. ai muri di contenimento di terrapieni posti su acclività naturali atti a preservare la stabilità del versante. Detti muri possono avere un'altezza massima di ml 2,30 dall'estradosso della fondazione incluso l'eventuale muro di cinta.

6) Nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco sul confine, la costruzione in aderenza è ammessa con intervento edilizio diretto, salvo sia prescritta dal PRG la redazione di un piano attuativo**;** nel caso di nuove costruzioni da realizzare in aderenza sul confine al progetto dell'edificio deve essere allegato uno schema di progetto unitario concordato fra i proprietari dei due o più lotti interessati. Tale progetto dovrà essere sottoposto al parere vincolante dell'UTC .

7) Tolleranze: lo scostamento fra le misure di un'opera indicata dal progetto per il quale è stato rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, ovvero per opere realizzate sulla base della denuncia di attività edilizia o comunque per opere comportanti trasformazione edilizia, non costituiscono difformità, neanche parziale, le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del **3%.**[3]

ART. II.4 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI

1) Gli Indici di fabbricabilità e di Utilizzazione territoriale (It e Ut) determinano l'edificabilità nelle zone in cui l'attuazione del P.R.G. è subordinata alla formazione dei piani attuativi.

2) Gli Indici di fabbricabilità e di Utilizzazione fondiaria (If e Uf) determinano l'edificabilità nei singoli lotti sia nel caso di attuazione di piani attuativi approvati, sia nel caso di edificazione in zone soggette ad intervento edilizio diretto; essi specificano rispettivamente i volumi e le Superfici Utili che sono costruibili su ciascun lotto. Nel caso di edificazione successiva a piani attuativi, la somma dei volumi e delle superfici utili che risultano costruibili sui singoli lotti, non può superare quella calcolata applicando alla superficie territoriale gli indici di fabbricabilità/utilizzazione territoriale.

3) Nel caso di eventi calamitosi accidentali è consentita la ricostruzione dell'edificio preesistente, purché già regolarmente autorizzato e/o legittimato e compatibile per zona omogenea, nei limiti di superficie utile e volumetrici preesistenti. In particolare è ammessa la ricostruzione di edifici ricadenti in fascia di rispetto stradale nell'ambito delle zone agricole.

4) Ai fini dell'applicazione degli indici vanno computati i volumi e le superfici delle eventuali costruzioni preesistenti asservendo ad esse l'area corrispondente ottenuta applicando gli indici della zona di pertinenza; non si possono comunque utilizzare superfici fondiarie già interamente computate per costruzioni precedenti e successivamente frazionate.

5) Ai fini del calcolo del numero virtuale degli abitanti e/o addetti insediabili e del rapporto tra i diversi indici si applicano dei due seguenti parametri:
Ai fini del calcolo del fabbisogno di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza si assume la previsione di 30 mq di Su/abitante (art. 3 del D.M. 2.4.68, n. 1444) nelle zone con tipologie edilizie in linea, schiera o ballatoio, di cui 5 mq per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con la residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali ecc).

[3] Ai sensi della LR n.22 dell'11 ottobre 2002 tale tolleranza è incrementabile per la realizzazione di coibentazioni sulle pareti verticali solo per gli edifici esistenti per un ulteriore 2%